

DECRETO DI CONCESSIONE POI
N. 149/2014
CUP: B29J14000870005



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.R.I. del 6 marzo 2014, n. 54 (in seguito denominato *decreto*) recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento funzionali alla riduzione dei consumi energetici da realizzare nei territori delle Regioni obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 marzo 2014, che ha stabilito il termine di apertura, le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni, le condizioni, i punteggi e le soglie minime di ammissibilità delle domande;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 marzo 2014, che ha apportato alcune modifiche al citato decreto 19 marzo 2014, segnatamente all'allegato 3 "Tabella di conversione TEP" e all'allegato 8 "Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013";

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 4 aprile 2014, che ha posticipato il termine di presentazione delle domande dal 15 aprile al 29 aprile 2014;

VISTA la convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 (in seguito denominata *convenzione*) tra il Ministero dello sviluppo economico (in seguito denominato *Ministero*) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla *convenzione*, di uno specifico contratto di conto corrente vincolato, in grado di garantire il pagamento dei fornitori dei beni agevolati;

VISTO l'atto integrativo stipulato in data 22 aprile 2014 tra il *Ministero* e l'ABI che ha esteso l'ambito di applicazione della *convenzione* anche alle agevolazioni erogate in attuazione del bando di cui al *decreto*;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 maggio 2014 che individua le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al *decreto*;



VISTO il programma di investimento codice identificativo domanda n. EE_00000379 presentato dall'impresa GAM SPA in data 29/04/2014, per un piano di investimento pari a € 121.466,23 (Euro centoventunomilaquattrocentosessantasei/23);

CONSIDERATO l'esito positivo delle risultanze istruttorie relative alla suddetta domanda;

VERIFICATA, per il suddetto programma di investimento, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla concessione delle agevolazioni e la coerenza con gli obiettivi e i criteri di selezione del Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 6820 del 20 luglio 2007, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9719 final del 19 dicembre 2012 (in seguito denominato POI);

VISTO il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, così come modificato dal regolamento (UE) n. 1224/2013, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 13 che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni, così come prorogata con decisione C(2013) 7178 del 25 ottobre 2013;

CONSIDERATO che il presente provvedimento di concessione ha valore complessivo inferiore a euro 150.000,00 e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", non è richiesta l'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che le attività successive alla fase di concessione delle agevolazioni sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia in qualità di *Soggetto gestore*;

DECRETA:

Art. 1.

(Concessione delle agevolazioni)

1. All'impresa GAM SPA, con sede legale nel Comune di ROMA (ROMA), PIAZZA SANT'ANDREA DELLA VALLE 6, cap 186, C.F. 01565790795, classificata come "Grande impresa", appresso denominata *soggetto beneficiario*, è concesso un finanziamento agevolato pari a € 91.099,67 (Euro novantunomilanovantanove/67);



2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa a fronte di un programma di investimento da realizzarsi nell'unità produttiva localizzata nel Comune di SCALEA, (COSENZA), VIA P.BORSELLINO SNC, cap 87029, con spese ammissibili pari a € 121.466,23 (Euro centoventunomilaquattrocentosessantasei/23), come da piano di investimento riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di concessione e così sintetizzato:

Categoria di spesa	Spese ammesse linea attività 1.2 (€)	Spese ammesse linea attività 2.1 (€)	Spese ammesse Totale (€)
A. Opere murarie e assimilate	0,00	0,00	0,00
B. Macchinari, impianti e attrezzature	0,00	121.466,23	121.466,23
C. Programmi informatici	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	121.466,23	121.466,23

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del *decreto*, l'ammontare dell'agevolazione sarà rideterminato a conclusione del programma di investimento sulla base delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili. In ogni caso l'ammontare complessivo dell'agevolazione così rideterminato non potrà essere superiore a quello individuato al comma 1.

Art. 2.

(Impegni del *soggetto beneficiario*)

1. Il *soggetto beneficiario* si impegna a:

- a) inserire, entro 90 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, utilizzando le procedure specificamente previste nella sezione "Bando Efficienza Energetica" del sito del Ministero "www.mise.gov.it", per ciascuno dei beni di investimento di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, ordini di acquisto e conferme d'ordine, recanti anche specifico riferimento all'unità produttiva oggetto del programma di investimento, coerenti con le immobilizzazioni materiali o immateriali previste in sede di presentazione della domanda di agevolazione e approvate a seguito delle risultanze istruttorie;
- b) indicare, contestualmente all'inserimento degli ordini di cui alla lettera a), la modalità di erogazione prescelta, che non potrà essere modificata in corso di realizzazione del programma di investimento, tramite comunicazione di apertura del conto corrente dedicato ovvero del conto corrente vincolato e delle sue coordinate bancarie, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 29 maggio 2014;
- c) realizzare il piano di investimento di cui all'articolo 1, comma 2, non oltre i 12 mesi successivi alla data del presente provvedimento di concessione, come previsto all'articolo 5, comma 6, lettera d), del *decreto* e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2015;
- d) rispettare i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, previsti dal decreto direttoriale 29 maggio 2014;



- e) rendicontare esclusivamente spese capitalizzate;
- f) non ricorrere, per l'acquisto dei beni oggetto del programma di investimento, al sistema della locazione finanziaria;
- g) garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive;
- h) presentare la richiesta di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni entro e non oltre il 30 giugno 2015;
- i) comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le eventuali variazioni di cui all'articolo 5 del decreto direttoriale 29 maggio 2014;
- l) non distogliere dall'uso previsto i beni oggetto del programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, a partire dalla data di ultimazione del programma stesso;
- m) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le attività di controllo e monitoraggio disposte dal *Ministero*, dal *Soggetto gestore* nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione Europea competenti in materia, anche mediante sopralluoghi e verifiche ispettive in loco;
- n) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati, nonché la valutazione e diffusione dei risultati complessivi dell'intervento;
- o) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato ed informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi strutturali, in applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006;
- p) riportare in modo indelebile la dicitura "POI Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro dichiarata per l'erogazione della ... (prima, seconda, terza, etc.) quota del programma n. ... Bando investimenti innovativi - Efficienza energetica ex DM 5 dicembre 2013" sugli originali dei documenti attestanti le spese sostenute ammesse alle agevolazioni;
- q) tenere aggiornate le scritture contabili secondo i criteri della contabilità ordinaria per tutta la durata del finanziamento agevolato con espressa annotazione ed identificazione dei beni immobili e mobili ammessi alle agevolazioni;
- r) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

Art. 3.

(Erogazione delle agevolazioni)



1. L'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, avverrà, secondo quanto previsto dal *decreto*, sulla base delle richieste avanzate dal beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, di importo almeno pari al 20 per cento dell'investimento ammesso, fatta salva l'ultima richiesta di erogazione il cui importo sarà correlato alle spese effettivamente sostenute per il completamento del programma.

2. Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate, successivamente alla trasmissione degli ordini di acquisto di cui all'articolo 8, comma 12, del *decreto*, entro e non oltre il 30 giugno 2015, secondo le indicazioni fornite dal decreto direttoriale 29 maggio 2014.

Art. 4.

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il *soggetto beneficiario* si impegna a restituire il finanziamento agevolato, pari a € 91.099,67 (Euro novantunomilanovantanove/67), in n. 20 rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, la prima delle quali a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione.

2. Il *soggetto beneficiario* versa le rate di ammortamento con le modalità indicate dal *Soggetto gestore* con apposita comunicazione.

3. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto a favore del *Ministero* un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata non pagata, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine di cui al comma 1.

4. Il *soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento concesso con il presente atto.

Art. 5.

(Revoche)

1. Il *Ministero* può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- b) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;
- c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 5, del *decreto*;
- d) mancata realizzazione del programma di investimento;



- e) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- f) mancata presentazione dell'ultima richiesta di erogazione entro il 30 giugno 2015;
- g) non mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui è ubicata l'unità produttiva per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, a partire dalla data di ultimazione del programma stesso;
- h) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12 del *decreto*;
- i) inadempimento degli impegni e degli obblighi previsti dal presente provvedimento di concessione;
- l) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate di ammortamento del finanziamento. La revoca è parziale e commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

2. In caso di revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, l'importo già erogato, al quale si aggiungerà un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) - di cui al precedente articolo 4, comma 3 - vigente alla data di ciascuna erogazione, maggiorato di cinque punti percentuali. Qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), potranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

3. Qualora l'impresa beneficiaria realizzi in modo parziale il programma di investimento agevolato, ma lo stesso risulti organico e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, comma 1, del *decreto*, il *Ministero* provvede alla revoca parziale dell'agevolazione concessa, in misura proporzionale al valore del programma di investimento agevolato non realizzato.

Art. 6.

(Controlli e ispezioni)

1. Il *Ministero* può controllare l'andamento delle attività, i risultati conseguiti per effetto della realizzazione del programma di investimento e la sua rispondenza a quanto approvato, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del *Soggetto gestore*.

2. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 non abbiano dato esito positivo, il *Soggetto gestore* sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

3. Così come previsto all'articolo 4, comma 9, del decreto direttoriale 29 maggio 2014, il *Ministero* ha facoltà di subordinare l'erogazione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 del medesimo decreto direttoriale ad eventuali verifiche ispettive in loco.



Art. 7.
(Disposizioni finali)

1. Le agevolazioni concesse a favore del programma di investimento oggetto del presente provvedimento di concessione sono poste a carico delle risorse del POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007 - 2013, a valere sui fondi rotativi appositamente costituiti nella forma di strumenti di ingegneria finanziaria presso il *Soggetto gestore* in conformità a quanto previsto dall’articolo 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 e dagli articoli 43 e seguenti del Regolamento (CE) 1828/2006, per il finanziamento agevolato, a valere:

– per € 91.099,67 sulla Linea di attività 2.1.

2. Ai sensi degli articoli 6, 7, paragrafo 2, lettera d), e 8 del Regolamento (CE) 1828/2006, il *soggetto beneficiario*, a seguito del cofinanziamento del POI, verrà incluso nell’elenco pubblicato sul sito Internet dedicato “www.poienergia.it”.

3. L’efficacia del presente provvedimento di concessione è subordinata alla trasmissione, da parte del *soggetto beneficiario*, del presente provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, entro 10 giorni dalla ricezione.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Il Legale rappresentante di GAM SPA sottoscrive il presente decreto per accettazione degli obblighi e oneri in esso indicati.

(firma digitale)



Allegato 1

PIANO DI INVESTIMENTO APPROVATO

N. progressivo	Linea di attività	Categoria di spesa	Descrizione del bene	Importo ammesso (€)
1	2.1	GI - Macchinari, impianti e attrezzature	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO	862,00
2	2.1	GI - Macchinari, impianti e attrezzature	SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO CONSUMI ENERGETICI	14.350,00
3	2.1	GI - Macchinari, impianti e attrezzature	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVI CORPI ILLUMINANTI LED	61.254,23
4	2.1	GI - Macchinari, impianti e attrezzature	1 ROOFTOP IN POMPA DI CALORE	45.000,00
TOTALE				121.466,23